

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 dicembre 2021 al 13 gennaio 2022)

INDICE

CONZATTI: sulla mobilità volontaria dei dipendenti tra enti pubblici locali (4-05951) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	Pag. 3771	PIARULLI ed altri: sulle disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici (4-05304) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	3784
IANNONE: sulla prima seduta del Consiglio comunale di Camposano (Napoli) (4-06206) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3774	RICHETTI: sulla procedura di aggiudicazione della concessione di gestione di un impianto sportivo comunale a Roma (4-05338) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	3787
LANNUTTI ed altri: sui nuovi criteri per partecipare a concorsi pubblici (4-05284) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	3776	ZULIANI: sui ritardi accumulatisi nella gestione dei titoli di esportazione e importazione dei prodotti agroalimentari (4-05430) (risp. DI STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	3790
NUGNES: sulla nomina di un direttore di dipartimento della ASL NA1 centro (4-06073) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	3779		

CONZATTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'articolo 3, commi da 7 a 7-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, modifica la disciplina sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti (costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra), limitando i casi in cui tale forma di mobilità sia subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza;

il comma 7, in particolare, specifica che il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza è richiesto solo nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di 3 anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;

il comma 7-bis, inserito dal Senato, esclude dall'applicazione dell'istituto della mobilità volontaria il personale degli enti locali aventi alle dipendenze un numero di lavoratori a tempo indeterminato non superiore a 100, mentre per i casi in cui il numero dei dipendenti dell'ente locale sia compreso tra 101 e 500 la disciplina sulla mobilità volontaria opera in termini più restrittivi;

in base alla formulazione letterale, il combinato disposto delle norme sembrerebbe escludere la mobilità sia in entrata che in uscita per i Comuni con meno di 100 dipendenti;

si presume che la *ratio* del legislatore, però, fosse quella di reintrodurre, per i Comuni con meno di 100 abitanti, che il nulla osta alla mobilità fosse sempre subordinato all'assenso dell'amministrazione di appartenenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare urgenti provvedimenti interpretativi volti a chiarificare la portata dell'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 80, in particolare specificando che la stessa non aveva la finalità di escludere la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti per i Comuni con meno di 100 dipendenti, bensì di reintrodurre, per qualsiasi fattispecie, l'obbligo dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza per il nulla osta alla mobilità volontaria.

(4-05951)

(7 settembre 2021)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione riguardante la nuova disciplina della mobilità volontaria con specifico riguardo agli enti locali con meno di 100 dipendenti a tempo indeterminato. Si chiedono informazioni circa l'eventuale adozione di un provvedimento interpretativo volto a chiarificare la portata dell'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Tale esigenza è stata espressa anche da alcune associazioni di rappresentanza dei Comuni e ha avuto pronta risposta con un intervento chiarificatore disposto mediante l'articolo 12 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Si espongono di seguito le considerazioni relative ai diversi interventi operati sull'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato soppresso l'obbligo del previo assenso dell'amministrazione cedente nell'ambito delle procedure di mobilità volontaria del personale delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di semplificare il passaggio diretto, su base volontaria, del dipendente pubblico da un'amministrazione ad un'altra ed ampliare la mobilità di personale tra le amministrazioni. Tale istituto va infatti considerato come una forma di accrescimento del capitale umano delle pubbliche amministrazioni e di crescita professionale per il lavoratore, con una circolazione di competenze ed esperienze che coinvolge non solo il dipendente, ma anche le amministrazioni coinvolte.

È in questo contesto che va inquadrata dunque la volontà di limitare i casi in cui questa forma di mobilità sia subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Il decreto-legge n. 80, prima della sua conversione in Parlamento, prevedeva infatti la richiesta del previo assenso dell'amministrazione di appartenenza in casi limitati, dettati dall'esigenza di

non compromettere la funzionalità delle pubbliche amministrazioni, con impatti negativi anche sulla garanzia dei servizi per il cittadino. Si è così deciso di escludere dalla mobilità volontaria senza previo assenso dell'amministrazione di appartenenza "le posizioni motivatamente infungibili, il personale assunto da meno di tre anni", il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e quei casi in cui l'amministrazione di appartenenza "abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente". Con analoga motivazione, veniva fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.

Durante la fase di conversione, è stato confermato l'impianto delle disposizioni assunte dal decreto-legge e, con l'approvazione di alcuni emendamenti, sono state ulteriormente definite le fattispecie di esclusione dalla mobilità volontaria. Oltre al caso del personale assunto da meno di 3 anni, è stata esclusa la mobilità per le "posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente" e nel caso in cui "la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente". Inoltre, il comma 1.1 dell'articolo 30, inserito in sede di conversione dal comma 7-*bis* dell'articolo 3 ha previsto che: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente".

Tale formulazione sembra voler escludere dall'applicazione del comma 1 gli enti locali con meno di 100 dipendenti e, ad una lettura particolarmente stringente del tenore letterale della norma suscettibile di creare criticità e aporie asistematiche, parrebbe escludere del tutto tali amministrazioni dalle procedure di mobilità. Ad ogni modo, l'interprete non può prescindere da una valutazione dell'impianto sistematico dell'articolo 30 che non consente di escludere gli enti locali fino a 100 dipendenti dalle misure introdotte al comma 1 dello stesso articolo. A ciò si aggiunga il confronto con il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 30, il quale stabilisce che "le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo", relative all'obbligo dell'assenso, "non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza".

Al fine di fugare e dirimere qualsiasi dubbio, si è ritenuto dunque opportuno intervenire attraverso l'articolo 12 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, abrogando il primo periodo del comma 1.1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 e applicando al personale degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 la discipli-

na prevista per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(24 dicembre 2021)

IANNONE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

quanto accaduto al primo Consiglio comunale di Camposano (Napoli) è di una violenza che fa estremo disonore a chi dovrebbe esercitare un ruolo istituzionale nel rispetto della legge e del principio della rappresentanza popolare;

nel corso del primo Consiglio della rinnovata amministrazione con il voto del 3 e 4 ottobre 2021, infatti, il sindaco ha assunto anche la funzione di presidente del Consiglio; quando si è giunti al punto riguardante l'elezione proprio del presidente del Consiglio comunale egli ha assunto un comportamento ostile nei confronti del Consigliere comunale Carmela Rescigno che si era candidata alla carica di sindaco in sua antitesi;

alle legittime richieste del consigliere Rescigno il sindaco rispondeva con una crescente arroganza fino a sfociare nelle offese e nella conduzione arbitraria del Consiglio comunale;

dapprima ha inibito la parola al consigliere Rescigno per poi ordinare a gran voce ai vigili di allontanarla fisicamente dall'aula;

nell'imbarazzo di tutti il consigliere Rescigno è rimasto in aula per non vedere calpestato il suo diritto di rappresentare la sua funzione istituzionale ma, al momento di eleggere il presidente del Consiglio, il sindaco si rifiutava di fornirle la necessaria scheda per esprimere il voto;

i fatti documentati da video diffusi in rete rappresentano una pagina nera della vita delle istituzioni locali e un intollerabile modo di fare politica ed amministrazione pubblica;

il sindaco di Camposano era palesemente alterato e certamente intollerante alla presenza di un'opposizione che ha denunciato fatti amministrativi di estrema gravità, ora al vaglio della magistratura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti e quali iniziative intenda adottare, attraverso la Prefettura di Napoli, per fare in modo che venga garantita e tutelata l'essenziale funzione dell'opposizione nel Comune di Camposano;

se risulti che il primo Consiglio comunale non potesse essere presieduto dal sindaco ma la funzione di presidente dell'assemblea dovesse essere assunta dal consigliere anziano fino all'avvenuta elezione del legittimo presidente dell'assise;

se ritenga di attivare una commissione d'accesso agli atti come previsto dall'art. 143 del testo unico degli enti locali allo scopo di verificare le gravi fattispecie di reati denunciati dall'opposizione cittadina.

(4-06206)

(2 novembre 2021)

RISPOSTA. - In relazione a quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo circa l'operato del sindaco di Camposano, comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti della città metropolitana di Napoli, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si rammenta che ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del Consiglio. Il successivo articolo 40, comma 5, prevede che la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente, salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto (comma 6).

Si evidenzia che lo statuto del Comune di Camposano prevede l'elezione del presidente del Consiglio e che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento del Consiglio comunale, egli è eletto "dai consiglieri comunali nel loro seno nella prima seduta consiliare successiva alle elezioni". Alla luce della predetta normativa, quindi, il sindaco è tenuto a presiedere la prima seduta del Consiglio sino all'elezione del presidente dell'assemblea.

In merito al comportamento assunto dal sindaco nei confronti della consigliera dell'opposizione, nulla risulta agli atti della Prefettura di Napoli.

Per quanto concerne, invece, i fatti amministrativi al vaglio della magistratura, cui pure si fa riferimento, la Prefettura di Napoli ha rappresen-

tato che presumibilmente sono da riferire a una nota del 5 novembre 2021 pervenuta alla medesima Prefettura e indirizzata all'ispettorato della funzione pubblica, alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza, con la quale sono state segnalate talune irregolarità contabili-amministrative nelle procedure adottate dall'ente per il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico. Si evidenzia, al riguardo, che la normativa vigente non attribuisce al Ministero dell'interno poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali e che eventuali vizi di legittimità degli atti adottati potranno essere fatti valere nelle sedi competenti.

Ciò nonostante, la Prefettura di Napoli ha chiesto all'ispettorato della funzione pubblica di acquisire eventuali determinazioni adottate che possano interessare l'attività di competenza relativa al controllo sul regolare funzionamento degli organi e dei servizi degli enti locali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SCALFAROTTO

(12 gennaio 2022)

LANNUTTI, ANGRISANI, CORRADO. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 44 del 2021, pubblicato il 1° aprile 2021 in *Gazzetta Ufficiale*, prevede, con l'articolo 10, nuove modalità di reclutamento nella pubblica amministrazione, stabilisce un nuovo protocollo con regole più stringenti e, al tempo stesso, rimuove alcuni vincoli che rendevano impossibile lo svolgimento delle prove. Prevede nuove modalità di reclutamento per sbloccare l'iter di oltre 60 concorsi per 125.000 posti di lavoro, anche per quelli già banditi, per i quali le pubbliche amministrazioni possono ora sostituire la prova preselettiva con la valutazione dei titoli ed eventualmente con l'esperienza professionale specifica "il cui possesso sarà necessario per l'ammissione alle fasi successive";

le nuove modalità di reclutamento valutano appena 0,1 punti una laurea con 110 e lode conseguita da un giovane senza esperienza, il che impedisce al neolaureato di competere con una persona che già da anni lavora nella pubblica amministrazione e il cui servizio viene valutato, per ogni anno, un punto, ovvero quanto 10 lauree con lode. In poche parole, due o tre lauree, *master* e lavori pregressi per enti pubblici (non specificamente rientranti nella materia di questo concorso) possono valere meno di una laurea breve e di pochi anni di lavoro specifico presso enti pubblici e privati;

la riforma dei concorsi pubblici toglie quindi ai più giovani e a chi ha meno possibilità economiche l'occasione di provare a mettersi in gioco contro chi ha potuto accumulare più titoli ed esperienza. E rischia di aprire la strada ai concorsi *ad personam*, in spregio dei principi fondamentali della Costituzione. Con la riforma, infatti, non è più garantita la possibilità di partecipare e di dimostrare il proprio valore e merito a chi ha esperienza. Come pure selezionare in base al possesso di titoli come *master* o in base alle esperienze pregresse significherebbe discriminare diplomati, neolaureati, chi si trova in condizioni non agiate o tali da consentire l'acquisizione di costosissimi titoli e chi, vivendo in una realtà sociale meno favorevole, non ha avuto occasione di maturare significative esperienze lavorative. Mentre la possibilità di accedere ai concorsi pubblici deve essere garantita a tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto per la posizione bandita. In un colpo solo, con la riforma promossa dal Ministro in indirizzo è stato fatto fuori il principio di uguaglianza e quello di efficienza della pubblica amministrazione;

considerato che:

il primo bando emanato con la nuova formula concorsuale è quello del "concorso coesione" per l'assunzione di 2.800 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno. Con le nuove norme, per chi si è appena laureato o diplomato e non ha ancora frequentato un *master* (una fascia d'età che arriva fino circa ai 30 anni) sarà molto difficile (quando non impossibile) raggiungere il punteggio per superare la prova preselettiva e accedere alle fasi del concorso;

dal 2008 al 2018 la pubblica amministrazione ha perso 260.000 impiegati a tempo pieno e almeno altri 150.000 negli ultimi 2 anni, mentre l'età media in tutta l'amministrazione pubblica supera oramai i 50 anni, mentre nei ministeri è di oltre 54 anni. Nei ministeri solo l'1 per cento degli impiegati ha meno di 30 anni e poco più nelle Regioni e negli enti locali. Il 58 per cento degli impiegati pubblici non ha una formazione universitaria e oltre il 20 per cento possiede solo il diploma di terza media;

anche in virtù di questi numeri la Commissione europea aveva auspicato per l'Italia l'ingresso di giovani preparati e motivati nel settore pubblico, al fine di svecchiarne il personale, tra i più anziani del continente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se non ritenga opportuno promuovere un superamento sulle norme contenute nel decreto-legge, viste anche le veementi proteste dei sindacati e di molte associazioni;

se non ritenga di doversi attivare, in subordine, per modificare il decreto-legge, introducendo nuovi parametri per quanto riguarda il punteggio nei concorsi pubblici.

(4-05284)

(14 aprile 2021)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione riguardante i parametri di attribuzione dei punteggi nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dall'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Con l'atto di sindacato ispettivo si chiede al Governo "se non ritenga opportuno promuovere un superamento sulle norme contenute nel decreto-legge, viste anche le veementi proteste dei sindacati e di molte associazioni".

Per quanto concerne la questione della valorizzazione dei titoli in ambito concorsuale, dall'*iter* di conversione parlamentare sono emerse alcune possibili criticità al riguardo. Si trattava di criticità che investivano non tanto il dettato normativo, quanto più la sua possibile interpretazione ed applicazione nel caso concreto. Il professor Luciani, noto costituzionalista nonché avvocato sovente impegnato nei giudizi dinnanzi alla Corte costituzionale, audito nella seduta della 1a Commissione permanente del Senato n. 239 del 20 aprile 2021, aveva evidenziato come "i dubbi di costituzionalità che sono stati affacciati non sussistano in via generale", specificando però che essi "possono prospettarsi in ordine alla concreta attuazione della condivisibile scelta di mutare regime, dubbi che - tuttavia - sarebbero agevolmente risolvibili utilizzando il potere di emendamento in questa sede di conversione".

Proprio per scongiurare tali dubbi, che, come detto, erano remoti e investivano piuttosto la sfera di discrezionalità delle pubbliche amministrazioni, il Parlamento, in pieno accordo con il Governo, ha emendato la disposizione. Da un lato, l'attuale art. 10, comma 1, lett. c), specifica che i titoli legalmente riconosciuti rilevanti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali devono essere "strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite". Il *caveat* legislativo ha semplicemente dato voce ad un principio già immanente nell'ordinamento ed ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo cui per l'accesso dall'esterno ad una determinata qualifica nel pubblico impiego non possono essere richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Ciò non esclude, tuttavia, che nell'ambito di una procedura comparativa venga accordata preferenza a coloro che possiedono requisiti professionali e di studio più elevati, attraverso una loro valutazione trasparente ed imparziale.

Dall'altro lato, al comma 1 è stata aggiunta la lettera *c-bis*), la quale dispone ora che "conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera *b*), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale". Anche in questo caso, ci si è limitati a ribadire una regola sancita in diversi atti normativi (si veda in proposito l'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487) e volta ad evitare una surrettizia e irragionevole restrizione della partecipazione pubblica ai concorsi.

Si ritiene dunque che le criticità evidenziate nell'interrogazione siano state efficacemente risolte mediante la legge di conversione e che ora la disposizione invocata operi un corretto temperamento di tutti gli interessi rilevanti.

Giova infine precisare che la ponderazione dei titoli di studio, come anche di quelli professionali, all'interno delle procedure concorsuali è una questione rimessa essenzialmente al margine di apprezzamento organizzativo delle singole pubbliche amministrazioni che bandiscono i concorsi. Queste ultime disciplinano tali aspetti in base a valutazioni tecniche ispirate da esigenze ampiamente discrezionali. Perciò, l'eventuale manifesta irragionevolezza di tali scelte non dipende dal dettato normativo e, come tale, dev'essere fatta valere nelle competenti sedi giurisdizionali, qualora lesiva di situazioni giuridiche tutelabili in base ai principi che regolano l'ordinamento.

In conclusione, si ritiene che l'art. 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, così come convertito, abbia fugato qualsiasi dubbio sulla legittimità dell'intervento normativo e, soprattutto, che abbia ovviato alle problematiche comprensibilmente evidenziate nell'interrogazione. D'altra parte, va tenuto presente che eventuali situazioni patologiche, costituenti magari illecito amministrativo, devono essere fatte valere dinnanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(24 dicembre 2021)

NUGNES. - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e della salute.* - Premesso che:

la trasparenza negli organigrammi e nella gestione dei dipartimenti delle aziende sanitarie locali è della massima importanza per garantire l'ef-

ficacia, l'efficienza e l'equità nella pubblica amministrazione in generale e nelle strutture sanitarie in particolare, specie in tempi di pandemia;

le procedure nei concorsi e negli avvisi pubblici devono essere particolarmente trasparenti e aliene da ogni tipo di conflitto di interessi, specie se palesi e di pubblico dominio, nell'interesse delle aziende sanitarie, degli utenti e della cittadinanza in generale;

la ASL NA1 centro è da tempo oggetto di valutazione dal punto di vista della corretta gestione amministrativa, sanitaria, del personale e quanto al rapporto con la sanità privata accreditata;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

nel verbale n. 630 del 29 giugno 2020 pubblicato dall'azienda sanitaria, relativo all'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile si legge: "la Commissione, inoltre, stabilisce che il colloquio è svolto con porte chiuse con un candidato alla volta";

come si evince dal documento (avente come oggetto "nomine nel dipartimento di salute mentale") inviato il 1° luglio 2021 da pressoché tutte le sigle sindacali dei dirigenti di Napoli (AAROI EMAC, ANAAO ASSOMED, ANPO ASCOTI FIALS Medici, CGIL Medici, CIMO, CISL Medici, Fassid, Federazione Medici UIL FPL, FESMED, FVM) al direttore generale della ASL Napoli 1 centro (e che allo stato non ha ancora ricevuto risposta), l'ipotesi che tale *modus operandi* sarebbe stato nei fatti confermato anche nelle successive procedure di avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore delle 5 strutture complesse di salute mentale che compongono, insieme alla neuropsichiatria infantile, il dipartimento di salute mentale della ASL;

la successiva nomina del direttore del dipartimento di salute mentale, come ulteriormente segnalato da tutte le sigle sindacali, sarebbe avvenuto con procedure irregolari tanto da chiedere la revoca della delibera n. 769 dell'8 giugno 2021, avente come oggetto appunto il conferimento dell'incarico di direttore del dipartimento;

già la consulta popolare salute e sanità della città di Napoli (istituita con decreto del 16 aprile 2018 del sindaco di Napoli) aveva in un suo comunicato del 26 aprile 2021 su tali avvenimenti sostenuto che la stessa "ribadisce il proprio sconcerto sulla valenza "concretamente simbolica" del messaggio così lanciato dalla direzione dell'ASL Napoli 1;

tenuto conto che, sempre per quanto risulta:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, all'articolo 6, comma 4, prevede per i concorsi pubblici che le prove orali debbano svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione;

il nuovo comma 7-bis dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992, inserito all'art. 4 del decreto-legge n. 158 del 2012 ("decreto Balduzzi") dispone che le Regioni "disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa (...) Che la predetta norma di legge, fissa inoltre i principi e criteri relativi alle modalità di espletamento delle procedure selettive, cui le aziende dovranno obbligatoriamente attenersi";

il Ministero della salute, con provvedimento del 28 marzo 2013, ha determinato i "criteri generali per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica-sanitaria nelle aziende del SSN- Linee di indirizzo in applicazione dell'art. 4, comma 1, del DL 13 settembre 2012, n. 158 convertito nella legge 8 dicembre 2012, n. 189";

la stessa ASL NA1 centro, con la delibera 991 del 7 dicembre 2017, recependo le "linee guida per il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa relativi alla dirigenza medica, medico veterinaria e sanitaria non medica delle aziende sanitarie e degli enti del SSR in applicazione art. 15-comma 7 bis del D.Lgs 502/1992" definite con il decreto dirigenziale n. 49 del 15 marzo 2017 della Giunta regionale della Campania, afferma, al punto 10.4.2., che "il colloquio deve svolgersi in un'area aperta al pubblico";

ritenuto che a giudizio dell'interrogante la nomina del direttore del dipartimento di salute mentale appare realizzata a dispetto delle norme (nazionali e regionali), e avendo cronicamente disatteso la costituzione dei comitati di dipartimento, che, tanto nella loro componente di diritto che in quella elettiva e rappresentativa delle diverse aree professionali dei lavoratori, sono deputati all'individuazione di una terna di candidati tra i quali la direzione generale nomina il direttore di dipartimento; tale modalità appare ulteriormente gravata dalla considerazione che il precedente direttore di dipartimento di salute mentale (coniuge della direttrice che gli è di recente subentrata) mai aveva messo in atto le procedure per l'istituzione del comitato di dipartimento stesso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano doveroso verificare che le norme costituzionali e le leggi vigenti siano state rispettate nell'espletamento dei concorsi per l'affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle unità operative costituenti il dipartimento di salute mentale della ASL NA1 centro;

se tali modalità, eventualmente connotate da criteri e procedure opachi o palesemente estranei alle norme di legge, non violino il principio sancito all'articolo 97 della Costituzione per cui le procedure concorsuali per il conferimento di incarichi devono essere ispirate a norme di chiarezza, di trasparenza e di pubblicità;

se la nomina del direttore del dipartimento di salute mentale della ASL NA1 centro sia stata realizzata, come lamentato dalle citate sigle sindacali tutte, in maniera difforme alle norme vigenti;

se le modalità di svolgimento concorsuale della ASL NA1 centro, con la metodica dei colloqui a "porte chiuse", nullifichino i principi costituzionali di chiarezza, trasparenza e pubblicità, e quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare per porre rimedio a tali episodi e per evitarne il ripetersi.

(4-06073)

(6 ottobre 2021)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione riguardante le modalità di svolgimento della procedura selettiva volta al conferimento dell'incarico di direttore dell'unità complessa di neuropsichiatria infantile dell'Asl Napoli 1 Centro. Si chiedono chiarimenti su tale procedura, domandando nello specifico se si "intenda avviare le verifiche di competenza, tramite in particolare l'ispettorato per la funzione pubblica, in ordine al rispetto della normativa in materia, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, nell'espletamento del concorso".

A seguito dell'istruttoria condotta dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene di poter fornire risposta negativa al quesito, atteso che, stando alla normativa vigente, nella procedura bandita dalla ASL non si sono verificate le illegittimità paventate dall'interrogante.

Sul punto è necessario ricordare, in premessa, che il conferimento di incarichi dirigenziali presso unità complesse delle aziende sanitarie locali non avviene tramite concorso. La disciplina di rango legislativo prevista dallo Stato ha infatti delineato i tratti fondamentali della procedura volta al conferimento di tali incarichi, rimettendo gli aspetti attuativi alla disciplina delle singole Regioni (art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). Nello specifico, la procedura si articola in due fasi. Nella prima parte, la commissione esaminatrice svolge un giudizio comparativo sulla base "dei *curricula*, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei vo-

lumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio". Al termine di tale valutazione, la commissione stila una terna di possibili "idonei" a ricoprire la posizione. Successivamente, nella seconda fase, il direttore generale attinge alla terna per individuare il soggetto cui conferire l'incarico, potendo liberamente scegliere fra i 3 idonei, senza essere strettamente vincolato ai punteggi conseguiti da ciascuno.

In base a tali elementi, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la natura concorsuale della procedura, essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali" (*ex plurimis*, Cassazione, sezioni unite, 6 marzo 2020, n. 6455). In altri termini, la procedura selettiva per il conferimento degli incarichi costituisce semplicemente una forma di estrinsecazione di un potere assimilabile a quello del privato datore di lavoro.

Da ciò discende che, se è vero che l'amministrazione è sempre tenuta a rispettare i principi generali di buon andamento, imparzialità e non discriminazione, non è invece necessario che nel caso di specie essa applichi anche la ben più complessa e articolata disciplina sui concorsi pubblici. Poiché non si parla di concorso ma di mera procedura selettiva, il richiamo alla disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, risulta quindi inconferente.

Fatta questa doverosa e dirimente premessa, si segnala che comunque la normativa statale rimanda alla potestà legislativa regionale la definizione degli aspetti applicativi della procedura. Proprio in base a tale rinvio, la Regione Campania ha adottato il decreto dirigenziale n. 49 del 15 marzo 2017, con cui sono stati sciolti alcuni nodi problematici.

Per quanto attiene al caso riportato, è di interesse il punto 10.42, terzo alinea, del decreto dirigenziale, dove si dispone che "il colloquio deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati, qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande". Proprio facendo leva su tale disposizione, la ASL Napoli 1 Centro ha privilegiato un colloquio articolato in modo uniforme per tutti i candidati. Da ciò è dipesa la necessità di impedire agli altri candidati di assistere alla prova. Diversamente argomentando, altrimenti, si sarebbe evidentemente concretizzata una disparità di trattamento, con maggior favore per i candidati esaminati per ultimi a dispetto di quelli ascoltati per primi.

Per concludere, si ringrazia l'interrogante per aver sorvegliato sulla procedura, ma le considerazioni sopra esposte portano il Ministro ad escludere che vi siano state le irregolarità denunciate, stando alla normativa

vigente e agli elementi che sono pervenuti. Resta fermo, comunque, il costante impegno dell'amministrazione a prevenire e contrastare fenomeni di malagestione amministrativa in ambito concorsuale.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(24 dicembre 2021)

PIARULLI, CROATTI, RUSSO, TRENTACOSTE. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, attualmente in corso di esame in 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato, prevede al capo III una serie di disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici, in ragione dell'emergenza epidemiologica;

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 10 introduce misure di semplificazione delle procedure concorsuali da avviare e, al fine di "ridurre i tempi di reclutamento del personale", prevede "una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale". Allo stesso modo il comma 3, in relazione ai concorsi pubblici già banditi e sospesi e per i quali non sia stata svolta nessuna attività, dispone che si possa prevedere una fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), "dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, fermo restando che il punteggio dei titoli concorre alla formazione del punteggio finale";

considerato inoltre che il comma 1 deroga la disciplina della legge 19 giugno 2019, n. 56, che, all'articolo 3, reca una serie di misure volte ad accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica

amministrazione prevedendo, tra l'altro, che la valutazione dei titoli sia svolta dopo lo svolgimento delle prove orali e solo nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami e, inoltre, che il totale dei punteggi per titoli non possa essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;

considerato che:

tali modalità di selezione dei candidati appaiono preclusive ovvero fortemente limitative, e forse anche distoniche rispetto allo spirito dell'articolo 51 della Costituzione, della possibilità di accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, per coloro i quali non abbiano già maturato un'ingente esperienza professionale in virtù di una minore età anagrafica ovvero di una differente capacità economica in relazione all'impossibilità di sopportare i costi di scuole di specializzazione o *master* di secondo livello. Inoltre, l'applicazione retroattiva delle nuove modalità di concorso, come specificato dalla norma, concedendo la possibilità alle pubbliche amministrazioni di modificare i bandi sostituendo la prova preselettiva con la "scrematura" per titoli, porterebbe, ove la modifica dei bandi avvenisse, ad una vanificazione dello studio, del tempo e dell'impegno speso per la preparazione delle prove da parte dei candidati;

infine, l'azione amministrativa in tema di assunzioni dovrebbe essere orientata a selezionare i candidati più capaci e meritevoli. Le valutazioni preliminari per titoli ed esperienza professionale maturata al contrario rischiano di precludere l'accesso in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici a discapito delle generazioni più giovani,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere al fine di evitare una possibile lesione del principio costituzionalmente garantito del libero accesso al mondo del lavoro in condizioni di eguaglianza e, ove opportuno, intervenendo anche dal punto di vista normativo.

(4-05304)

(20 aprile 2021)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione riguardante i parametri di attribuzione dei punteggi nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dall'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Con l'atto di sindacato ispettivo si chiede al Governo quali iniziative intenda assumere "al fine di evitare una possibile lesione del principio costituzionalmente garantito del libero accesso al mondo del lavoro in condizioni di eguaglianza e, ove opportuno, intervenendo anche dal punto di vista normativo".

Per quanto concerne la questione della valorizzazione dei titoli in ambito concorsuale, dall'*iter* di conversione parlamentare sono emerse alcune possibili criticità al riguardo. Si trattava di criticità che investivano non tanto il dettato normativo, quanto più la sua possibile interpretazione ed applicazione nel caso concreto. Il professor Massimo Luciani, noto costituzionalista nonché avvocato sovente impegnato nei giudizi dinnanzi alla Corte costituzionale, audito nella seduta della 1a Commissione permanente del Senato n. 239 del 20 aprile 2021, aveva evidenziato come "i dubbi di costituzionalità che sono stati affacciati non sussistano in via generale", specificando però che essi "possono prospettarsi in ordine alla concreta attuazione della condivisibile scelta di mutare regime, dubbi che - tuttavia - sarebbero agevolmente risolvibili utilizzando il potere di emendamento in questa sede di conversione".

Proprio per scongiurare tali dubbi, che, come detto, erano remoti e investivano piuttosto la sfera di discrezionalità delle pubbliche amministrazioni, il Parlamento, in pieno accordo con il Governo, ha emendato la disposizione. Da un lato, l'attuale art. 10, comma 1, lett. c), specifica che i titoli legalmente riconosciuti rilevanti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali devono essere "strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite". Il *caveat* legislativo ha semplicemente dato voce ad un principio già immanente nell'ordinamento ed ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo cui per l'accesso dall'esterno ad una determinata qualifica nel pubblico impiego non possono essere richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Ciò non esclude, tuttavia, che nell'ambito di una procedura comparativa venga accordata preferenza a coloro che possiedono requisiti professionali e di studio più elevati, attraverso una loro valutazione trasparente ed imparziale.

Dall'altro lato, al comma 1 è stata aggiunta la lettera *c-bis*), la quale dispone ora che "conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale". Anche in questo caso, ci si è limitati a ribadire una regola sancita in diversi atti normativi (si veda in proposito l'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487) e volta ad evitare una surrettizia e irragionevole restrizione della partecipazione pubblica ai concorsi.

In conclusione, si ritiene che l'art. 10 del decreto-legge n. 44 del 2021 non comporti alcun rischio di lesione dei principi e diritti costituzionali richiamati nell'interrogazione. Se ciò era vero nella versione originaria della norma, lo è ancor di più a seguito della sua conversione in legge, con la quale è stato eliminato qualsiasi possibile margine di ambiguità per le pubbliche amministrazioni.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(24 dicembre 2021)

RICHETTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

all'intervenuta scadenza della concessione in capo alla "SS Lazio Nuoto" in relazione alla gestione dell'impianto natatorio di via Giustiniano Imperatore a Roma, con determinazione dirigenziale n. 262 del 14 settembre 2018, il Comune di Roma capitale ha messo a gara l'affidamento in concessione dell'impianto;

tra i requisiti di partecipazione, il disciplinare di gara prevedeva che il concorrente dovesse dimostrare "di aver gestito nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (2015-2017) anche in associazione con altri soggetti almeno un impianto natatorio aperto al pubblico per un importo minimo pari ad Euro 900.000";

alla gara hanno partecipato, tra gli altri, l'ex concessionaria, per quasi 35 anni, "SS Lazio Nuoto" e la "SSD Maximo S.r.l.", con quest'ultima che è risultata aggiudicataria della medesima gara. Non possedendo i requisiti tecnici, la SSD Maximo si è giovata dell'avvalimento della "SSD Sporting Club Juventus a r.l.";

avverso l'aggiudicazione ha ricorso al TAR la SS Lazio Nuoto, con il tribunale che ha accolto (sentenza n. 5949/2020) per difetto del requisito tecnico di cui sopra in capo all'aggiudicatario e alla società con esso associata. Il TAR ha sancito, infatti, che l'istruttoria espletata dal Comune in merito al detto requisito è stata condotta in maniera carente e non conforme al disciplinare redatto dalla stessa pubblica amministrazione, atteso che l'aggiudicatario ha depositato la relazione dei conti annuali 2015-2017 dalla quale si evince un fatturato globale della "SSD Sporting Club Juventus a r.l." di 1.603.763,46 euro relativo alla gestione di un impianto polivalente al cui interno è compreso un impianto natatorio;

il TAR ha stabilito, quindi, che atteso che all'interno dell'impianto polivalente venivano svolte molteplici attività e che solo una di queste era quella natatoria, la stazione appaltante "avrebbe dovuto accertare l'imputabilità e la consistenza del volume d'affari prodotto dalla gestione dell'impianto natatorio". Di conseguenza, dall'erronea applicazione delle regole del bando è scaturita l'ammissione alla gara della SSD Maximo a r.l., la quale invece non poteva partecipare non possedendo i requisiti speciali. Inoltre, il TAR ha rilevato che anche la visura camerale della società indicata come ausiliaria dalla SSD Maximo allegata alla relazione istruttoria era, in realtà, riferita ad una società diversa (la "SSD Juventus Nuoto Roma a r.l."), dimostrando un'evidente "perplexità dell'intera azione amministrativa";

a seguito della sentenza resa in data 18 giugno 2020, il Comune di Roma capitale ha annullato l'aggiudicazione e, nel giro di poche settimane, viene chiesto alla SSD Maximo di comprovare i requisiti di gara mediante circostanziata documentazione, non ottemperando quindi alla necessità di produrre i requisiti per partecipare alla gara e non già dopo l'aggiudicazione. L'aggiudicataria ha provveduto ad inviare la documentazione con circa 3.500 fatture, emerse improvvisamente nonostante sia la SSD Maximo che il Comune avessero sostenuto l'impossibilità di distinguere il fatturato derivante dal solo impianto natatorio rispetto a quello relativo agli altri sport;

la procedura di accertamento *post* aggiudicazione ha portato così il Comune a determinare che l'aggiudicatrice possedeva in realtà i requisiti, mentre il TAR questa volta ha rigettato (sentenza n. 6990/2020) un secondo ricorso della SS Lazio Nuoto, che chiedeva la sospensiva sulla sola considerazione che la ricorrente non riceveva pregiudizio dalla situazione, stante l'attuale sospensione delle attività causa pandemia ed ha, dunque, fissato la discussione per il merito del ricorso al 28 aprile 2021;

ulteriore elemento integrativo, emerso solo in un secondo momento, è costituito dal fatto che la società associata all'aggiudicataria ("SSD Sporting Club Juventus a r.l.") risulta destinataria di un atto di ingiunzione di Roma capitale n. 35845 del 17 gennaio 2020 per mancato pagamento dei canoni di concessione per gli anni 2018-2020 per una cifra vicina ai 400.000 euro,

si chiede di sapere come si intenda monitorare il corretto *iter* di assegnazione della concessione, garantendo il rispetto dei prerequisiti tecnici previsti dallo stesso bando e non una loro valutazione *ex post*, che rimane comunque dubbia alla luce di quanto esposto.

(4-05338)

(22 aprile 2021)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione riguardante la procedura di affidamento della concessione dell'impianto natatorio di via Giustino Imperatore a Roma. Nello specifico, si denuncia una serie di irregolarità che avrebbero inficiato la procedura di aggiudicazione della concessione. Segnatamente, la società sportiva dilettantistica Maximo a r. l. sarebbe stata priva dei requisiti di partecipazione alla gara e, di conseguenza, l'aggiudicazione della concessione nei suoi confronti avrebbe dovuto essere annullata perché illegittima. È bene chiarire sin d'ora che il monitoraggio richiesto dall'interrogante non si è reso necessario, stante l'esito del contenzioso giurisdizionale che ha interessato l'intera vicenda e che di seguito viene brevemente sintetizzato.

Come correttamente rappresentato, la vicenda è stata infatti oggetto di un'estenuante *querelle* giurisdizionale che ha investito tanto i giudici del TAR Lazio quanto quelli del Consiglio di Stato. L'iniziale aggiudicazione in favore della società sportiva dilettantistica Maximo a r. l. è stata impugnata dalla Lazio Nuoto società sportiva dilettantistica a r.l., la quale è risultata vittoriosa dinnanzi al TAR del Lazio, con la sentenza n. 6704 del 2020. A quest'ultima sentenza hanno fatto seguito: a) l'impugnazione in appello della stessa da parte della società Maximo a r. l. e della società Lazio Nuoto a r.l., per quanto di interesse; b) un nuovo provvedimento di aggiudicazione a favore della SSD Maximo da parte di Roma capitale che ha ritenuto accertato il possesso del requisito tecnico-professionale richiesto dal disciplinare di gara in capo all'ausiliaria SSD Sporting Club Juventus a r. l.; c) un nuovo ricorso dinanzi al TAR Lazio da parte della SSD Lazio Nuoto avverso il nuovo provvedimento di aggiudicazione.

Dunque, le medesime questioni sono state poste contemporaneamente all'attenzione del TAR Lazio e del Consiglio di Stato. Quest'ultimo, con la sentenza del 15 settembre 2021, n. 6295, ha accolto l'appello incidentale della Lazio Nuoto e, di conseguenza, ha sancito la definitiva esclusione della SSD Maximo, in forza dell'art. 5 del disciplinare di gara secondo cui: "soggetti che siano già concessionari di due impianti sportivi comunali non potranno partecipare alla procedura di affidamento". A questo punto, il TAR Lazio, con la sentenza del 3 novembre 2021, n. 11265, ha annullato anche la seconda aggiudicazione disposta dal Comune di Roma sempre in favore della SSD Maximo.

A fronte degli esiti delle pronunce giurisdizionali citate, dunque, si ritiene che le questioni sollevate abbiano trovato adeguata risposta. In base alla citata recente pronuncia del TAR n. 11265, infatti, la società sportiva dilettantistica Maximo a r. l. risulta esclusa dalla procedura di affidamento.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(24 dicembre 2021)

ZULIANI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

le operazioni doganali di importazione e di esportazione con Paesi terzi di determinati prodotti agroalimentari, rientranti nell'organizzazione comune dei mercati agricoli, sono subordinate al rilascio di un titolo di importazione o di esportazione emesso dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

i titoli hanno natura di vera e propria licenza, il cui possesso è determinate per lo svolgimento delle attività di importazione ed esportazione, soprattutto per quelle imprese dell'agroalimentare che ricavano gran parte del profitto da tali attività;

da notizie pervenute all'interrogante, la tempistica per il rilascio della documentazione da parte del Ministero risulta estremamente lunga, rappresentando un ostacolo allo svolgimento delle attività di impresa, ed esponendo il settore dell'agroalimentare ad una possibile perdita di competitività;

nel 2020 il totale delle esportazioni agroalimentari italiane è stato di 46,1 miliardi di euro, in crescita dell'1,9 per cento rispetto al 2019. Il valore delle esportazioni dimostra come l'agroalimentare rappresenti uno dei settori trainanti del Paese;

la modalità di lavoro intelligente, se pure adottata in molti settori del comparto pubblico ai fini del contenimento della pandemia da COVID-19, dovrebbe essere organizzata in modo tale da far sì che non si accumulino dei ritardi nella gestione delle pratiche, specie quando si tratta del rilascio di documenti da cui dipende la continuità lavorativa di intere filiere produttive del Paese;

se è doveroso garantire la sicurezza dei lavoratori all'interno della pubblica amministrazione, facilitando il ricorso al lavoro intelligente, allo stesso tempo è importante tutelare il diritto degli imprenditori interessati di beneficiare di un servizio tempestivo ed efficiente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire sulla questione e quali correttivi intenda apportare sulle modalità di organizzazione lavorativa degli uffici interni del Ministero, al fine di rispondere in maniera più efficiente alle esigenze delle filiere agroalimentari che svolgono prevalentemente attività di esportazione.

(4-05430)

(12 maggio 2021)

RISPOSTA. - Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 (attuativo dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019) sono stati stabiliti termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni in materia di commercio estero dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tale trasferimento di competenze è diventato operativo a gennaio 2020. Con esso, la Farnesina ha ereditato, tra l'altro, la competenza per il rilascio dei titoli di autorizzazione per l'esportazione e l'importazione di prodotti agroalimentari da Paesi extra UE.

Si tratta di un'attività essenziale per le aziende italiane del settore e per il *made in Italy* e quindi, pur con i condizionamenti dovuti alle esigenze di sicurezza sanitaria connesse con lo scoppio della pandemia, questo Ministero ha adottato tutte le misure organizzative (in termini sia di cautele logistiche e sanitarie che di turnazione in presenza del personale addetto), al fine di assicurare la continuità di tale servizio essenziale a favore degli operatori del settore.

Parallelamente, a maggio 2020, è entrata in vigore una nuova disciplina dell'Unione europea per le quote di importazione ed esportazione verso i Paesi extra UE di prodotti agroalimentari e per il rilascio dei relativi certificati (regolamenti n. 760 e n. 761 del 2020). Una novità che ha implicato impegnativi seguiti di carattere applicativo, tra cui lo studio e l'adozione di nuove modalità di gestione di tale materia, anche attraverso l'aggiornamento dei relativi programmi informatici ereditati qualche mese prima dal Ministero dello sviluppo economico, e in alcuni casi l'implementazione *ex novo* di nuovi programmi.

La tempistica per il rilascio dei titoli di importazione e di esportazione viene dettata dai relativi regolamenti comunitari del settore (ad esempio, per il riso, il regolamento (UE) n. 480/2012, artt. 2, 3, 4, e il regolamento (UE) n. 2020/991, art. 2 e seguenti) che disciplinano, nel dettaglio, non solo le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per il rilascio dei titoli di *export* ed *import* dei diversi prodotti agroalimentari, ma anche i tempi entro i quali tali titoli devono essere rilasciati dagli Stati membri. La normativa contempla, infatti, norme comuni ed uniformi per tutti gli Stati membri appartenenti all'Unione, al fine di garantire una parità di condizioni alle imprese operanti nel settore. L'attività di emissione dei certificati presuppone l'espletamento di una complessa attività istruttoria, che richiede uno scrupoloso vaglio dei requisiti richiesti dalla legge, nonché la necessaria e continua interazione con altre pubbliche amministrazioni competenti (Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, Agenzia delle dogane).

Nonostante le criticità menzionate, il passaggio di competenze dal Ministero dello sviluppo economico, gli effetti della pandemia, la concomitante entrata in vigore della nuova disciplina UE e le vischiosità intrinseche del procedimento, la Farnesina ha tempestivamente adottato tutte le misure organizzative e procedurali utili ad assicurare la continuità e l'efficienza del sistema di rilascio dei certificati di esportazione e importazione dai Paesi extra UE dei prodotti agroalimentari. Da un'analisi dei dati raccolti periodicamente sul rilascio di queste certificazioni emerge che, rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, non vi sono state sostanziali variazioni, né si è registrato alcun rilevante ritardo. Più nel dettaglio, ciò è confermato, in particolare, dalle statistiche aggiornate al mese di ottobre 2021 (le più recenti disponibili).

Il totale dei titoli rilasciati dall'ufficio competente nel periodo gennaio-ottobre 2021 ammonta a 8.616. Il totale dei titoli rilasciati nel periodo gennaio-ottobre 2020 ammonta a 9.534. La leggera flessione è dovuta anche all'abolizione dei titoli *export* sul riso ("agrex") a far data dal 20 settembre 2021. Se si tiene conto del fatto che il numero di certificati emessi è sempre pari alle richieste valide ricevute, è evidente come la riduzione del numero dei certificati emessi sia imputabile al minor numero di richieste ricevute, chiaramente per l'impatto della pandemia (peraltro contenuto, visto che le cifre per il 2021 appaiono sostanzialmente in linea con quelle relative allo stesso mese dell'anno precedente).

Ciò premesso, la Farnesina continua a approfondire quotidianamente ogni sforzo utile per ridurre al minimo i tempi di attesa e per rendere sempre più efficace, efficiente e rapido il rilascio delle certificazioni (che in taluni casi avviene in tempo reale), anche attraverso la progressiva informatizzazione e razionalizzazione dei procedimenti, al fine di agevolare al massimo gli operatori del settore e continuare a fornire un servizio essenziale per il sistema produttivo e commerciale nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DI STEFANO

(5 gennaio 2022)
